



Sindacato Autonomo Dipendenti

Via Catania, 73 - 90141 Palermo
www.siadsicilia.it

Tel. 0916261091 - Fax 091346717
sindacato@siadsicilia.it

Prot. n° 144

Palermo, 4 ottobre 2012

OGGETTO: art 5, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012 , n. 95, convertito in legge con modificazioni, con la legge 7 agosto 2012, n. 135 - indennità mensa.

Dipartimento della Funzione Pubblica e del personale
- Dirigente Generale
e, p.c. - Servizi del Personale
- Servizio Provveditorato
Servizio Gestione Economica del Personale del Corpo Forestale
Società Sicilia e-Servizi
Assessore Regionale per le Autonomie Locali e per la Funzione Pubblica
Dipartimenti Regionali e Uffici equiparati
Ragioneria Generale
ARAN Sicilia
A TUTTO IL PERSONALE REGIONALE
Loro sedi

Con circolare n. 132020 del 3.10.2012, concernente l'oggetto, la S.V. ha dato disposizione agli uffici del personale di provvedere, a decorrere dal 1.10.2012, alla liquidazione dell'indennità mensa, in favore del personale del comparto non dirigenziale avente diritto, nella misura di € 7,00 lorda.

Tale presupposto, sembra scaturire da un indirizzo applicativo interpretativo introdotto con deliberazione di Giunta n. 317 del 4.9.2012, che vorrebbe introdurre nella sola Amministrazione della Regione Siciliana l'art. 5, comma 7, del D.L. 6/7/2012, n. 95, convertito con legge 7.8.2012, n. 135.

In merito, si premette che:

1. l'art. 5, comma 7, del D.L. 6/7/2012, n. 95, convertito con legge 7.8.2012, n. 135, non si può applicare in Sicilia se non previo recepimento normativo;
2. il CCRL del Comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ha valore di legge e non può essere modificato da una deliberazione della Giunta regionale;
3. l'indennità di mensa è quantificata dall'art. 105 del vigente CCRL (2002/2005);
4. la riduzione dell'indennità di mensa per i soli dipendenti dell'Amministrazione regionale determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai dipendenti degli enti di cui all'art. 1 della L.R. 10/2000, che continuerebbero a percepire la predetta indennità nella misura lorda di € 10,33.

Premesso quanto sopra, s'invita la S.V. a revocare la citata disposizione 132020 e, contestualmente, si diffidano gli uffici in indirizzo dall'attuare una opinabile disposizione che discriminerebbe oltremodo (permanendo il sistema di tassazione) il personale regionale che si vedrebbe corrisposta una remunerazione per il pasto di € 3,50 circa nette.

L'Assessore regionale alla Funzione pubblica, nel caso lo ritenga opportuno, potrà sempre proporre alla Giunta di Governo di conferire mandato all'ARAN Sicilia per determinare la modifica dell'art. 105 del vigente contratto di lavoro.

Cordiali saluti.

Il Segretario Regionale
(Dr. Angelo Lo Curto)



Il Segretario Generale
(Dr. Vincenzo Bustinto)